

NORMATIVA ACUSTICA: CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA

Prologo:

In materia di protezione acustica degli edifici, regolamentata dal DPCM 5/12/1997 – *Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*, siamo in questo particolare momento, in una situazione di variazione della normativa esistente e di attesa di una nuova normativa. Inoltre è stata pubblicata la nuova Norma Tecnica UNI 11367 “Classificazione acustica delle unità immobiliari” (Luglio 2010), che non è legge cogente, ma vale come riferimento di “buona tecnica”.

COSE CERTE:

Nel testo definitivo della Legge Comunitaria 2009 (**LEGGE 4 giugno 2010, n. 96**), approvato da Camera e Senato il 12/5/2010, è stato introdotto il seguente articolo:

“ ... la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato”. (art. 15, lettera c)

Tale legge è stata definitivamente approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Pertanto è in vigore.

Conseguentemente i valori limite stabiliti dal DPCM 5/12/1997, riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici, non potranno più essere utilizzati per contenziosi legali fra privati e dagli acquirenti di alloggi nei confronti dei costruttori-venditori.

1. Il DPCM 5/12/1997 tuttavia **non** è stato abrogato e rimane in vigore per tutte le costruzioni, sia pubbliche che private, (non sono compresi nel campo di applicazione solo i capannoni destinati ad attività produttive ma rientra la porzione adibita ad uffici).
2. Il rispetto dei valori limite stabiliti dal DPCM 5/12/1997 il cui fine, indicato all'art. 1, è di ridurre l'esposizione umana al rumore, **è ritenuto un requisito igienico-sanitario** di un edificio.

3. E' un preciso compito e dovere del Comune, previsto dalla Legge n. 447/95 -Legge Quadro sull'inquinamento acustico-, vigilare affinché tale Decreto sia rispettato.

Il Comune **può** quindi:

- Pretendere il progetto acustico preliminare degli immobili in fase di rilascio delle autorizzazioni alla costruzione;
- Pretendere una dichiarazione asseverata da un professionista per il rispetto dei requisiti al rilascio dell'abitabilità;
- Richiedere l'esibizione di collaudi strumentali ad opera terminata che attestino il rispetto dei valori limite del DPCM 5/12/1997;
- Effettuare controlli strumentali a mezzo di tecnici allo scopo incaricati.

Alcuni Comuni lo fanno, altri no.

COSE PROBABILI

1. La Legge Comunitaria 2009, che come abbiamo detto ormai è in vigore, prevede anche *"la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato"*.

Un'interpretazione possibile di questa frase ambigua è che, nonostante non si possa far causa per il mancato rispetto dei requisiti acustici, la si possa fare invece per la non corretta esecuzione dei lavori e/o la mancanza di un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Va da se che il Tecnico che assevera si accolla tutte le responsabilità.

2. Il cittadino che ha acquistato un immobile per il quale è stata rilasciata l'abitabilità, nel momento in cui rileva una carenza di isolamento acustico e verifica il mancato rispetto dei valori limite stabiliti dal DPCM 5/12/1997, può chiamare in causa il Comune che l'ha dichiarato abitabile, per mancato rispetto dei requisiti di protezioni acustica.

Abbiamo notizie che ciò stia già avvenendo, anche se a nostro avviso valutiamo assai difficile che il Comune giunga alla scelta estrema di ritirare un'abitabilità rilasciata.

3. Il Comune potrebbe rivalersi su chi ha rilasciato l'asseverazione del rispetto dei requisiti acustici passivi e della regola d'arte per falsa dichiarazione.

4. Si prevede che uno specifico decreto (di cui circola già una bozza), emanato in sostituzione dell'attuale DPCM 5/12/1997, indicherà la Norma tecnica UNI 11367 sulla classificazione acustica degli edifici, come riferimento della regola dell'arte relativamente alla protezione acustica degli edifici.

CONSIGLI

Continuare a progettare e a costruire nel rispetto del DPCM 5/12/1997, perché tuttora in vigore, nei rapporti con i Comuni, non essendo stato abrogato.

Le modificazioni, hanno unicamente precluso la possibilità dell'utilizzo dei valori limite del DPCM 5/12/1997 in contenziosi fra privati e fra acquirenti e costruttori-venditori.

Nota finale:

La legge Comunitaria nasceva con l'intento regolare la materia, in attesa che il Governo espletasse la Delega ricevuta per riordinare, con opportuno nuovo Decreto, l'ambito.

Questo intervallo di tempo (Delega) dato al Governo, dapprima di 6 mesi, poi allungati a 12 mesi, **è comunque scaduto a settembre 2010**, senza che nulla venisse fatto.

Oggi non è chiaro se, a delega scaduta, valga ancora la legge Comunitaria o meno.

Pertanto si aprono ulteriori incertezze sull'applicabilità di tale Legge.

Padova, 5 gennaio 2011

Ing. Dario Colucci

A.D. Acustica Sistemi S.r.l.